

CCXV.

TORNATA DEL 6 MARZO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* (pag. 7189) — *Dichiarazioni di voto dei senatori Figoli, Petrilli, Canevaro ed Orengo* (pag. 7189) — *Sorteggio dei componenti una deputazione del Senato per intervenire ai funerali dell'ammiraglio Aubry* (pag. 7189) — *S'imprende la discussione degli articoli del disegno di legge: «Nuovo Codice di procedura penale» (N. 544)* — *Il senatore Lucchini stolge un suo emendamento all'art. 1°* (pag. 7190), *il quale non è appoggiato* (pag. 7196) — *Parlano i senatori Garofalo* (pag. 7198), *Balenzano, della Commissione* (pag. 7199), *Mortara, relatore* (pag. 7203) *e il ministro guardasigilli* (pag. 7196, 7203) — *L'art. 1° è approvato* (pag. 7204); *e senza discussione si approvano gli altri articoli* — *Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Annuncio della morte del senatore Tassi: parlano il Presidente* (pag. 7204) *e il ministro guardasigilli* (pag. 7205).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore Canevaro di giorni 20, per motivi di salute; il senatore Saladini di giorni 5, per motivi di famiglia; il senatore Colonna Fabrizio di giorni 10, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I signori senatori Figoli, Petrilli, Canevaro ed Orengo, impediti di prendere parte alla seduta solenne in cui il Senato approvò il disegno di legge di sovranità sulla Tripolitania e Cirenaica, mi hanno, con lettere,

partecipato che se si fossero trovati presenti, avrebbero dato, con entusiasmo, voto favorevole a quel disegno di legge. (*Approvazioni*).

Per i funerali dell'ammiraglio Aubry e sorteggio di deputazione.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15, come ne ho ricevuto avviso dal ministro della marina, vi saranno i funerali del compianto ammiraglio Aubry. Procederò ora all'estrazione di una Commissione di nove senatori, che si uniranno alla Presidenza per rendere onore alla salma dell'illustre estinto.

Risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Inghilleri, Levi Ulderico, Cavasola, Dalla Vedova, Luciani, Cefaly, De Cesare, Tommasini e Di Broglio.

Seguito della discussione del progetto di legge: «Nuovo Codice di procedura penale» (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo Codice di procedura penale.

Essendosi chiusa la discussione generale, procederemo oggi alla discussione degli articoli.
Do quindi lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice di procedura penale per il Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle fra loro e con quelle degli altri Codici e delle leggi vigenti.

Avverto il Senato che l'onor. senatore Lucchini Luigi ha proposto un nuovo articolo primo da sostituirsi a quello del progetto della Commissione speciale, accettato dall'onor. ministro.
Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le disposizioni contenute nel libro I, titolo IV, capo VIII (articoli dal 138 al 143), nel libro II, titolo II, capo I, sezioni IV e V (articoli dal 254 al 274), capi III e IV (articoli dal 341 al 351), titolo III, capo I, sezione I (articolo 352), nel libro IV, titoli I e II (articoli dal 631 al 665) e titolo V (articoli dal 696 al 715) del progetto di Codice di procedura penale allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti espressi nel Parlamento, risulteranno necessarie per emendarne le disposizioni e per coordinarle fra loro e con quelle del Codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti.

A norma del regolamento, do facoltà di parlare all'onor. senatore Lucchini per lo svolgimento del suo emendamento. Dopo di che interpellero il Senato per sapere se l'emendamento stesso sia appoggiato.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. Prima di tutto, devo ringraziare sentitamente l'on. ministro e l'on. presidente della Commissione, ch'ebbero la bontà di prendere in benevola considerazione le modeste osservazioni che mi son permesso di fare intorno al progetto di Codice che stiamo discutendo. Essi sanno benissimo che una diversità

di opinioni, non può non deve in alcun modo alterare la scambievole considerazione personale; d'altra parte, le eventuali differenze personali si dovrebbero arrestare al limitare di quella porta, e il contegno e la parola non possono nè debbono qui ispirarsi che a un alto sentimento di scambievole rispetto che si deve alla dignità che ognuno di noi riveste - per cui, se il Codice civile non ammette la ricerca della paternità, il codice dell'urbanità non consente quella delle intenzioni.

Del resto, l'on. ministro sa bene come io non fossi favorevole al suo progetto, e quasi per le stesse ragioni, quando esso venne presentato alla Camera elettiva e io aveva l'onore di far parte di quella Commissione che lo aveva in esame.

Particolarmente ringrazio il senatore Quarta dello lusinghiere espressioni che mi ha rivolto, e che devo soltanto alla sua antica e preziosa benevolenza a mio riguardo, ch'egli sa bene con quale e quanto affetto gli ricambio. E in senso benevolo ho anche interpretato una espressione che forse gli è sfuggita, nel qualificare lo scarso mio entusiasmo per il Codice Finocchiaro. Ho chiesto, adunque, la parola, per due motivi: per dar ragione del mio emendamento all'art. 1 della legge e per rettificare l'interpretazione data dall'on. ministro e dall'onorevole Presidente a qualche mia affermazione e a certi miei apprezzamenti.

La proposta dell'emendamento all'art. 1 me l'ha suggerita l'on. ministro guardasigilli, quando, notando che io pure avevo trovato nel suo progetto delle cose meritevoli di approvazione, non me ne tenessi pago, e avvertiva quanto esse fossero importanti, essenziali e organiche. Importanti, sì, on. ministro, essenziali e organiche, no. E per dimostrare l'una cosa e l'altra, ecco in qual modo io modificarei l'art. 1 della legge, in modo cioè di limitare l'attuazione del progetto di Codice a quelle sole disposizioni, a quei soli istituti, mercè cui, a mio vedere, si realizzerebbero alcuni ragguardevoli progressi nella nostra legislazione processuale, senza compromettere quello maggiore, della riforma generale del Codice, che, sempre nel mio concetto, non ci è proposta in forma adeguata ai bisogni della società e della giustizia.

Non mi faccia però dire, onor. ministro, di-

versamente da quello che ho detto e affermato, nè che io non voglia una riforma generale, un nuovo Codice, nè - e questo mi attribuisce pure il presidente della Commissione - che io voglia qualche cosa di idealmente perfetto e di rispondente a vedute astratte e magari utopistiche.

Ripetutamente dichiarai che nessuno più di me desidera e reputa necessaria siffatta riforma; ma naturalmente non una riforma purchessia, bensì quella soltanto che veramente risponda alle finalità per cui dee provvedere; e non già in base a principi astratti e a dottrine scolastiche, ma a vero necessità pratiche e positive, fra le quali devono primeggiare oggidì, se anche non ne sono infine il riassunto, il compendio, quelle di una assai maggior semplicità, speditezza e celerità delle istruttorie e dei giudizi. E mi sono studiato di dimostrare come codesto progetto sia ben lungi dal provvedervi tanto perchè nelle linee generali vi è conservato tal quale il sistema processuale, insoluto e ingombrante che ci regge, quanto perchè lo è venuto ancor più complicando e appesantendo con nuovi ingranaggi e nuove pastoie.

Che cosa mi hanno risposto l'onor. ministro e l'onor. presidente della Commissione? Non si sono neppur provati a convincermi di errore e a dimostrarmi, dal canto loro, che io travissassi le cose.

Io certo non imiterò la loro tattica dialettica, attribuendo loro di voler proprio raggiungere, coscientemente, l'effetto che si raggiungerebbe perpetuando il vieto metodo processuale e mettendo tanti altri bastoni fra le ruote del carro della giustizia. Ma mi permetterò di rilevare come l'onor. ministro e i suoi collaboratori, padri o figli naturali o putativi del progetto, abbiano dimostrato di non aver il concetto più chiaro e più pratico di quanto veramente occorre per rendere spedito e veloce un procedimento. Valga un esempio per tutti.

Sapete dove hanno trovato la panacea per la tanto lamentata e disastrosa lentezza dei nostri procedimenti?

Nel prescrivere che i difensori non possano essere più di uno o due; il ministro due, la Commissione uno solo; e, dopo più maturo esame, anche il ministro finì a essere dello stesso avviso della Commissione, non più di uno.

Con questo credono di aver salvata la patria e messa a posto la durata dei processi. Ma, Dio buono, se anche tutto il processo consistesse nelle arringhe (il progetto le vuol proprio chiamar così) delle parti, o non è una settimana che parla il Pubblico Ministero a Viterbo, e si dice che ne avrà per un'altra settimana? E il Pubblico Ministero è rappresentato da una persona sola!

Ma cominciate invece ad andare in Francia e in Germania, e vedrete come cambia la scena, senza che vi sia nessuna limitazione di numero nei difensori. Andate più in su ancora, in Inghilterra, e non ci troverete neppure l'arringa. Perché? Perché forse la legge la vieta? Ohibò! Perché gli avvocati non intervengono mica all'ultima ora a far sfoggio della loro eloquenza per abbindolare, se è possibile, il magistrato, popolare o togato che sia, ma spiegano la loro azione in tutto il procedimento, col vero ed efficace contraddittorio incessante delle parti, con lo scambievole e fecondo controllo. E il giudizio, e tutto il processo cammina con una velocità meravigliosa. Un processo che duri qualche mese in Inghilterra è un fenomeno; in Francia e in Germania non si superano in generale i cinque o sei mesi; in Italia dura anni e anni, e doman l'altro compirà l'anno, nientemeno un anno! dacchè è incominciato il dibattimento di Viterbo, qui a pochi passi dalla capitale, sotto gli occhi del Governo, che non trovò altro di meglio da provvedere che di far aumentare l'indennità ai giurati! Or perchè, trapiantando dall'Inghilterra il giuri, non si fece altrettanto, con le debite cautele e gli opportuni adattamenti, anche di quant'altro vi è annesso e connesso?

Ma, senza andare in Inghilterra, ecco qui un Codice, che pochi conoscono, sebbene italiano, che non ha più di tre anni di vita, che ha purtroppo molte e molte peccata comuni col progetto in esame, di cui segul le traccie, ma che almeno ha il merito di aver proceduto a parecchi sfrondamenti e semplificazioni, tanto che non conta più di 472 articoli.

È il Codice di procedura penale per la Colonia eritrea, dovuto, credo, in gran parte (se non fosse preclusa la ricerca della paternità) al collega Garofalo - con cui mi trovo purtroppo in gravi dissensi scientifici, ma che tutti onorano e apprezzano per l'alto ingegno e la

profonda cultura - e fra le altre semplificazioni ne conta una eccellente, che dovrebbe essere tenuta presente nel progetto definitivo del nuovo Codice di procedura penale italiano: la soppressione di quell' ibrido e torbido personaggio che si chiama il giudice istruttore, deferendo al procuratore del Re tutta la direzione della polizia giudiziaria e dell' istruttoria. O che nelle colonie si deve camminar meglio che nella madre-patria?

Noi invece dobbiamo andare innanzi con tutto il nostro bizantinismo processuale e discutere sul più e sul meno della potestà della polizia giudiziaria, e s' è consumata tanta carta e tanta oratoria per sapere se lo si deve o non se si deve dar facoltà d' interrogare l' imputato. E lei, onorevole ministro, dice che il Codice è maturo, e serio, e informato agli ultimi postulati della scienza!

Con tante discussioni in argomento, non ci siamo accorti che la questione è un'altra, assolutamente un'altra. La questione non è di sapere che cosa possa fare un ufficiale di polizia giudiziaria. Salvo la forma e le condizioni, egli deve poter tutto, tutto quanto la necessità e l' urgenza del caso esigono, e non tocchi alla vera e propria conservazione delle prove. La questione dev' essere soltanto quella di sapere qual valore probatorio avrà poi nel giudizio il verbale delle sue operazioni.

Un altro problema che si prospettò senza una esatta conoscenza dell' istituto è quello di sapere se il giurì debba o non debba prender parte all' applicazione della pena. Da un punto di vista empirico, sembra facile sentenziare che il disporre della pena mette meglio a posto la coscienza del giurato. Grazie tante!

Ma si è mai riflettuto che in tal modo si mandano all' aria tutti i calcoli della legge nella commisurazione della pena - massime in relazione al computo e all' ammissione delle circostanze aggravanti e diminuenti - per sostituirvi l' arbitrio più sfrenato di un giudice indotto, ispirato soltanto dal suo empirico sentimento?

Sentite un po' con quanta disinvoltura si domanda la soppressione del divieto della *reformatio in peius*. Gli empirici fan presto a dire: se il condannato vuole un secondo giudizio, corra anche l' alea di un eventuale aggravamento di pena.

Ma non passò loro neppure per la mente quale siano la logica, i caratteri e l' ordinamento dell' appello e del relativo giudizio, e quale la dinamica delle parti e dei giudicati.

E quando veniamo a sapere dalla bocca del Guardasigilli che tutta la Camera dei deputati, lui compreso, votarono quanto egli chiama un disastro per la giustizia, l' eliminazione, cioè, del collegio nella Corte d' assise unicamente per motivi finanziari - l' economia di poche migliaia di lire - e che vi son casi accertati di corruzione fra i giurati senza che siasi proceduto penalmente, io mi sento l' animo profondamente turbato, pensando con quali criteri si provvede alle sorti della giustizia e all' esercizio dell' azione penale nel nostro paese.

Indarno però io mi studiai di mettere sotto gli occhi del ministro e del Senato quelle che sono le maggiori incoerenze e deficienze del progetto. Mi son sentito rimbeccare con delle facezie e con delle rampogne, più o meno pungenti, ma non una parola sulle avvertite gravi lacune che vi si riscontrano.

Ah, sì! mi si è risposto che in materia di grazie e indulti condizionali non può intervenire la legge procedurale, trattandosi di prerogative sovrane, come se a giudicare sulle revocche e decadenze procedesse o potesse procedere la maestà del Re.

Ma, invece di ribattere le mie osservazioni, si è cercato di screditarle, facendomi apparire un incontentabile, un ipercritico, un visionario. Vedete! egli vuol la perfezione, che non è di questo mondo. Egli è un visionario, perchè in questo progetto c' è tutto quello che di più recente, di più nuovo, di più peregrino, di più progredito sia stato escogitato dagli studiosi e dai legislatori, perchè, insomma, vi si è fatto tesoro degli ultimi postulati della scienza.

Veramente a me era sembrato che la Commissione avesse giudicato ben diversamente l' opera del ministro, e qui e fuori di qui tutti erano meravigliati e non sapevano intendere come mai la Commissione, dopo una critica così acuta, così acre e, diciamo pure, così spietata del progetto e dopo aver articolato tanti voti di emenda, che lo investivano da ogni parte, fosse poi venuta a proporre, sebbene a denti stretti e subordinatamente all' accoglimento di quei voti, l' approvazione del progetto. Qui non era questione di apprezzamenti, ma

di fatti. E il fatto è consegnato e documentato in codesto fascicolo di relazione, che è tutta una carica a fondo dell'infelicissimo Codice. Ne ho già esposto un abbondante florilegio l'altra volta che parlai, e non posso, nè voglio ripetere, e rilevai come la relazione medesima si fosse sentita in bisogno, per coonestare le premesse con la conclusione, di scagionarsi dal troppo facile addebito di contraddizione, di fronte a quella ch'essa medesima qualificava « critica demolitrice ».

Ma ora scompare anche la critica demolitrice, scompaiono i voti che investono le parti e gl'istituti più vitali del Codice, *subordinatamente* all'accoglimento dei quali appariva dovesse essere intesa la proposta di approvazione, il Ministro dichiara di accettarne alcuni fra i minori e più spiccioli, la Commissione se ne appaga e si stabilisce il più perfetto accordo fra l'uno e l'altro, proclamandosi il progetto tutto quanto di meglio si possa mai desiderare. Come avvenne questo mutamento di scena, da uno stato di tolleranza e di approvazione subordinata, a uno stato di piena e incondizionata approvazione e di quasi entusiastica solidarietà? Misteri, più o meno aleusini e impenetrabili o che io mi guarderò bene dal tentar di penetrare, tanto io sono anche assolutamente refrattario a certi misteri, a tutti i misteri.

Ma il fatto, ripeto, della relazione, in così stridente contrasto con le sue conclusioni e col progetto in disputa rimane, e non c'è potenza umana o divina che lo possa distruggere. Servirà per la storia e a edificazione dei nostri costumi parlamentari.

Ma tutte codeste sarebbero inutili quisquillie e io farei perder un tempo troppo prezioso al Senato se realmente il progetto di Codice realizzasse veramente quelli che si chiamano gli ultimi postulati della scienza.

L'affermazione dell'onorevole ministro mi fa tornar alla mente quello che soleva ripetere il buon Baldassarre Paoli, che fu pure membro e decoro di questa Assemblea e che dettò anche lo schema di una delle tante relazioni ministeriali sul Codice penale, quand'era corto a ragioni: — tutti gli scrittori, tutti i codici son d'accordo su questo o quell' assunto. S'andava a vedere, e non si trovava un solo autore, un sol Codice che opinasse o disponesse in quel modo.

Ora, si fa presto a dire che « tutti i postulati » della scienza son qui raccolti e attuati. Anzi, il mio insigne maestro e amico, senatore Quarta soggiunse: — dica, dica l'onor. Lucchini se uno solo dei problemi che si dibattono in materia non sia stato qui discusso e risolto.

Ora, è naturale che io devo aver detto tutte cose fuori di senso l'altra volta e il Senato deve anch'esso esser passato per una fase d'incoscienza quando mi onorava della sua benevola attenzione mentre io andavo enumerando e spiegando, a tacer d'altro, le grandi e numerose deficienze, incoerenze, lacune che si notano nel progetto.

Ma io non oserei dir più altro, anche per non meritarmi un richiamo del Presidente, dopo che ho sentito ieri stesso affermarsi qui essere assolutamente uno sproposito, un rudere scientifico, una follia rettorica d'altri tempi, il principio della presunzione d'innocenza dell'imputato, principio che domina tutto il procedimento penale, che ha la sua radice nella sapienza romana e che le relazioni ministeriali più volte riconobbero inconcasso, e l'onor. Vacca, padre o figlio naturale o putativo del progetto, pur l'altro giorno altamente proclamava.

Ciò fa intendere quale vera e sincera armonia ci sia fra ministro e Commissione, sui cardini stessi del procedimento! Ma cos'è mai che non si csi a questo mondo di affermare o di negare, anche dai più alti intelletti? Non c'è eresia scientifica che non abbia trovato o prima o poi i suoi apostoli. Se peraltro i principii son discutibili, non è discutibile la logica. E allora è lecito domandare che cosa altro, esclusa, come assolutamente si esclude, la presunzione di reità, rimanga nei riguardi di una persona — poiché non avrebbe senso comune escludere una cosa e l'altra; e io avrei voluto domandare a taluno che ebbe il tedio, qual può capitar a chiunque, non esclusi noi stessi, di una balorda e temeraria imputazione, che cosa avrebbe detto se si fosse un momento solo posta in dubbio codesta presunzione.

E allora si capisce come si possa ritener in senso sfavorevole la dichiarazione di proscioglimento per non provata reità, quasi che il procedimento potesse avere per fine di rilasciare delle patenti di onestà e d'inculpabilità, o non fosse suo unico ed esclusivo compito quello di ricercare e accertare l'opposto. Mentre

gli è ben chiaro che, ove non sia dato di convincere il giudicabile di reità, in lui debba riconoscersi il diritto al rispetto della piena integrità morale e civile della persona.

Vediamo però quanti e quali postulati, quanti e quali problemi della scienza sieno stati appena sfiorati, come direbbe la relazione della nostra Commissione, nel progetto, quanti e quali passarono affatto inavvertiti.

Abbiamo già veduto come il Codice dell'Eritrea avanzi l'attuale progetto nella disciplina della polizia giudiziaria e dell'istruttoria, conferendone la direzione al procuratore del Re e abolendo quell'ibrido e tenebroso personaggio ch'è il giudice istruttore - in conformità agli ultimi più progrediti Codici della Norvegia, di alcuni Cantoni svizzeri, di alcuni Stati nord-americani e sulle tracce della legislazione inglese.

Ho già accennato al sistema delle notificazioni e a quello delle nullità, che vi rimangono tali quali sono troppo rudimentalmente regolati oggidì.

E dov'è il prodotto utile e fecondo di tanti studi intorno a un nuovo orientamento, se non dell'istruttoria, almeno del giudizio, in cui si renda veramente e completamente omaggio ai principii dell'oralità e del contraddittorio fra le parti, assegnando al giudice la vera e sola e ben alta funzione di giudice, imparziale, neutrale, indipendente, sovrano?

E, a prescindere da quanto concerne il concetto e le funzioni del Pubblico Ministero, e il modo di reclutamento e di trattamento dei giudici (ciò che tocca più specialmente all'ordinamento), dove sono andati a finire i postulati della scienza di fronte alle aspre critiche fatte al nostro giudizio contumaciale, in cui si escludono le prove a discarico, come se si dovesse o volesse condannar anche l'innocente, in pena della sua assenza? E dove sono iti i postulati scientifici che chiedono l'abolizione o almeno la massima restrizione del gravame d'appello, diventato proprio un rimedio ordinario per alleviar la condanna o almeno differirne l'esecuzione?

E dove sono i postulati scientifici che esigerebbero di stabilire una buona volta una vera e sana responsabilità dei magistrati e di tutti i funzionari giudiziari per le nullità e altri cr-

rori incorsi nel procedimento e imputabili a loro colpa e negligenza superiore?

E chi non veda come tutto questo porterebbe un profondo rivolgimento nella compagine del Codice, e avrebbe veramente per conseguenza di conferirgli quella semplicità e quella speditezza, di cui abbiamo e sentiamo tanto il bisogno e l'urgenza?

L'onor. ministro, e anche il presidente della Commissione, per farne l'apologia, son venuti magnificando la collaborazione che vi prestarono i più insigni cultori della materia in Italia. E la Commissione nostra era in grado di poterlo fare con maggior libertà di apprezzamento, in quanto nessuno dei suoi componenti vi ebbe parte. E, infatti, furono e sono certamente se non tutti, la maggior parte, fra i più insigni. Ma che perciò? Vede, onor. ministro, la stessa cosa era avvenuta per il Codice penale; dal 1866 in poi vi avevano posto mano i più chiari criminalisti della cattedra e del foro, non solo, ma nel 1875 esso ebbe l'onore, in una delle sue migliori edizioni (che per vari riguardi somiglia alla presente del Codice di procedura penale), di una dottissima e memorabile discussione, che tenne occupato il Senato per ben 35 sedute, come vede, un po' più diffusa e importante di questa; eppure rimase ancora allo studio per altri dodici anni e non diventò progetto definitivo se non quando un sapiente e autorevolissimo ministro, lo Zanardelli, messo da parte le Commissioni, chiamò a sè un solo uomo, modestissimo, ma che, essendo sostanzialmente solo e abbastanza pratico della materia, potè dare nuova e armonica veste al Codice e soprattutto quell'unità di pensiero, di metodo e d'indirizzo, che è il pregio supremo di un Codice. E il nuovo Codice penale si trova attuato da ben ventidue anni e, certamente senza pretesa di essere perfetto, in una materia che è in perenne e incessante evoluzione, ma in ottime condizioni di salute, talchè, dopo ventidue anni, è ancora incolume da qualunque riforma o semplice ritocco, anche in quelle disposizioni sulla diffamazione, che diedero tanto da dire alla stampa, dove, infine, niente si era innovato sulla legislazione preesistente e che senza dubbio offrono il fianco ad appunti non infondati.

Onor. ministro, la storia apologetica ch'ella ne fece è la sua maggior condanna. Gli è

appunto per il concorso di tutti quegli eminenti giureconsulti e per la grande varietà e disparità dei loro principii e delle loro dottrine ch'è venuto fuori, come non poteva essere altrimenti, un lavoro tanto disarmonico e inorganico.

Per mettermi un po' in imbarazzo, l'on. ministro ricordava come io stesso cooperando ai lavori del Codice, e dividendosi fra i singoli commissari le varie sue parti, presentassi una serie di proposte, che furono, allora, quasi interamente accolte. Ma il bello si è che mentre erano accolte le mie, ispirate dai principii del metodo accusatorio, per quanto riguardava l'azione penale, e alquanto liberali per quanto concerneva la libertà personale dei giudicabili, lo erano pure quelle di altri commissari ispirate da principii diametralmente opposti. Potete immaginare che cosa poteva uscirne fuori!

Quanto poi ai pareri della magistratura, delle Facoltà e dei Consigli dell'Ordine, troppa dolorosa esperienza s'era fatta col Codice penale, delle prime edizioni, perchè l'on. ministro dovesse risparmiarsi questo che dirò perditempo, per non dir di peggio.

Ora poi l'onor. ministro è venuto complicando ancora più e compromettendo le sorti del progetto con le dichiarazioni fatte, di accettare alcuni dei voti espressi dalla Commissione, e sulla quale essa volle prendere ipoteca con l'ordine del giorno votato ieri, per cui mi verrebbe voglia di tornargli a chiedere: e come si regolerà egli se nell'altro ramo del Parlamento fossero espressi, mettiamo il caso dalla stessa Commissione della Camera, voti perfettamente contrarii? Ecco perchè mi sembrava più conveniente che l'onor. ministro, pur rinunciando al proposito di propiziarsi l'animo della Commissione, avesse fatto assai meglio a non ipotizzare l'avvenire e a riservarsi piena libertà di apprezzamento e di azione a discussione parlamentare completamente chiusa, e quindi l'accettazione che ora si facesse oltre che poter essere contraddetta da dichiarazioni postume verrebbe a rendere più difficile e a complicare la votazione di alcune disposizioni.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Le contraddizioni si constatano quando si verificano, non si presumono. Creda pure che non mi contraddirò; ella presume che io debba contraddirvi; attenda.

LUCCHINI LUIGI. Si mette nel pericolo di contraddirsi.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Pericolo da cui sono ben cautelato dalla mia coerenza.

LUCCHINI LUIGI. Io faccio l'ipotesi...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia giustizia e dei culti*. Sono ipotesi non cortesi.

LUCCHINI LUIGI. Non è questione di cortesia, è una questione puramente obbiettiva. Dio me ne guardi! ritirerei immediatamente l'osservazione se così fosse! Tutti siamo soggetti a errare, e se l'avvertirne l'eventualità dovesse costituire scortesia, sarebbe interdetto il discutere e il far apprezzamenti. Ho detto semplicemente che mi pare vi sia grave contraddizione fra le proposte del ministro e quelle della Commissione su alcune disposizioni del progetto, che ora il Ministro dichiara di abbandonare accettando i voti della Commissione; onde poi la Camera si troverà di fronte un progetto di legge che contiene delle disposizioni, alle quali si devono intendere sostituite altre, per le quali vi son delle promesse di accettazione di voti espressi dalla nostra Commissione.

Ma anche codesto dimostra che occorre molto maggior ponderazione in lavori legislativi di questa importanza, dove si tratta di un organismo delicatissimo, in cui la più lieve innovazione o sconcordanza può ingenerare gravissime conseguenze e per cui quindi il sistema di sanzione legislativa che si propone ha il suo precipuo pregio in ciò che non si ammettono emendamenti più o meno improvvisati e quelle transazioni e condiscendenze, che sono spesso la rovina dei migliori progetti di legge.

Tutto questo, a parer mio, deve rafferma gli uomini di studio e di coscienza nel pieno e fermo convincimento che tutte le espressioni gentili e le energiche assicurazioni dell'onorevole ministro, se valgono ognor più a mettere in luce la patriottica onestà dei suoi propositi, non servono a dimostrare la bontà reale e intrinseca del suo progetto, e che renderà maggior beneficio al paese rimandando a tempo migliore, che potrebbe anche esser prossimo, la sanzione dell'intero nuovo Codice procedurale, limitandosi per ora ad approvar quelle disposizioni che son meno controverse e dal-

l'approvazione delle quali verrà indubbiamente un notevole beneficio alla giustizia punitiva.

Infatti, con la modificazione che io propongo all'art. 1, non si perderebbe subito il beneficio di alquante fra le disposizioni del progetto che potrebbero benissimo, con le debite emende e i richiesti coordinamenti, entrar presto in vigore. E sono le disposizioni che concernono i termini (138 a 143), le perquisizioni e i sequestri (254 a 274), la citazione direttissima (341 a 347), la condanna per decreto (344 a 351), la presentazione spontanea (352), l'esecuzione penale (631 a 665), le rogatorie (696 a 699) e la estradizione (700 a 711); precisamente quasi tutti quei punti e istituti del Codice, che io trovo meritevoli di approvazione, quelli soli che veramente potranno contribuire o a meglio regolare le corrispondenti funzioni processuali, o a dare qualche maggior impulso al procedimento.

Tutto il resto, a mio sommesso avviso, ha bisogno di una cura radicale e ricostituente, nella sostanza e nella forma, e per quanto la riforma sia desiderata e anche urgente, non si dovrebbe, a parer mio, incarnare nel progetto che abbiamo sott'occhio, che potrà benissimo servir di base agli studi e ai lavori ulteriori, ma che, sempre seguendo il mio modesto giudizio, non si trova in condizioni da poter diventare, con emendamenti di poco momento e alle singole disposizioni, il nuovo Codice del Regno d'Italia.

Finisco però ricordando alla mia volta quello ch'è avvenuto e che avviene in Francia e che ieri stesso ricordava il presidente della Commissione, non mi pare in senso molto favorevole al progetto.

Ivi impera tuttora il Codice napoleonico del 1808; e il fatto è tanto più singolare, inquantochè, durante il secolo e più da quando si trova in vigore, sono avvenute in Francia tante e tali trasformazioni politiche, che mai alcun altro paese del mondo vide in sì breve volger di tempo. Eppure il Codice, come già tutto il resto di quella magnifica legislazione, rimase fermo.

Codesta stabilità legislativa e amministrativa fu ed è invero uno de' principali coefficienti di forza e di potenza di quel paese. Tutti poi sanno quale stretta intimità passi fra la giustizia penale e gli ordinamenti politici. Vi si apportarono numerose modificazioni, è vero:

non tali però, onor. Quarta, da cambiargli la fisionomia e modificarne sostanzialmente l'organismo, che rimasero i medesimi.

Il grande e superbo esempio ci serva di ammonimento. Meglio assai di una riforma generale, che non innova essenzialmente e che lascia sussistere i principali inconvenienti che ora si lamentano, meglio tenersi il Codice attuale e procurare di migliorarne gl'istituti e le disposizioni più difettose, riservando all'avvenire migliori e più ponderate risoluzioni.

PRESIDENTE. A norma del regolamento prima di mettere in discussione l'emendamento testè svolto dall'onor. senatore Lucchini, interpongo il Senato per sapere se esso sia appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del senatore Lucchini è pregato di alzarsi.

L'emendamento dell'onor. senatore Lucchini non è appoggiato. Perciò si deve ritenere come rigettato e non può essere aperta su di esso la discussione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo venia al Senato se mi permetto di rilevare alcune affermazioni fatte dall'onor. senatore Lucchini, a proposito del suo emendamento. Il fatto che il Senato non ha creduto di appoggiarlo, equivale al suo rigetto; ma ciò non può esimermi da brevi risposte. E confido che il Senato vorrà consentirlo.

PRESIDENTE. Il Senato consente?

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Il Senato consentendo, l'onorevole ministro può continuare il suo discorso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non rifarò, onorevoli senatori, un discorso. Nella seduta del primo marzo esposi sommariamente i criteri informativi del progetto e le ragioni delle proposte da me fatte, e mi occupai anche dei voti manifestati dalla Commissione e dagli onorevoli senatori che presero parte alla discussione.

L'emendamento dell'onor. Lucchini, che è apparso ed è scomparso nella discussione, aveva evidentemente l'obbiettivo di offrirgli il modo di rispondere al mio discorso ritornando sulle cose già dette.

L'onor. senatore Lucchini, al ricordo fattogli delle proposte da lui approvate, ha osservato che esse non sono sostanziali e non riguardano parti organiche del progetto del nuovo Codice. Egli mi ha rivolto dello lodi per avere insistito nella presentazione del progetto; ma io non posso essergli grato delle sue parole, dopo il giudizio sommario ed ingiusto che ha espresso sul disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

In sostanza, egli ha detto e ripetuto che sarebbe preferibile abbandonare il progetto, perchè non risolve tutti i problemi del procedimento penale, in attesa di una riforma che meglio risponda allo scopo.

L'on. Lucchini, dimentica di avere salutato il mio ritorno al Ministero con un augurio cortese: « Auguriamo - egli scrisse nella sua *Rivista penale* - al nuovo ministro di poter condurre a termine quel nuovo Codice di procedura di cui ormai sono 12 anni pose egli il primo fondamento e di cui più tardi presentava alla Camera il primo progetto ».

LUCCHINI LUIGI. Legga il resto!

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. Lucchini si assicura che non ho l'abitudine di dire le cose a metà. Il suo saluto e il suo augurio erano accompagnati dall'invito di coordinare il progetto alle sue idee e alle sue direttive; e, poichè non ho creduto di accoglierle interamente, è venuto ora al Senato a dichiarare che, a suo giudizio, il progetto presentato non merita approvazione. (*Rumori - Approvazioni*).

L'onorevole senatore mi rimprovera di avere richiesto la collaborazione di una Commissione, composta di molti giuristi, ritenendo che ciò ha avuto effetti non salutari, perchè il progetto risente l'influenza di tendenze e scuole diverse; affermazione che non trova riscontro nel fatto. Il metodo che assicurava alla preparazione del Codice il concorso degli studi e dell'opera dei più competenti, che egli ritiene non utile nè opportuno, è valso invece a preparare un progetto, che, non vincolato ad una determinata scuola giuridica, ha coordinato i criteri scientifici alle necessità riconosciute soddisfacendo alle esigenze della dottrina e della esperienza per rispondere alle alte finalità, alle quali la riforma deve provvedere. (*Approvazioni*).

Non mi fermerò quindi sulle particolari considerazioni che l'onor. Lucchini ha ripetuto oggi. Egli ha ricordato che l'opinione pubblica richiede che la riforma del Codice deve essere ispirata al doppio concetto di assicurare al procedimento semplicità e speditezza, ma nega che il progetto risponda a questo scopo; egli si è limitato a ricordare la riduzione del numero dei difensori. Ha dimenticato che il progetto contiene una lunga serie di disposizioni, che ho segnalato nel mio discorso dell'altro giorno, e dalle quali appunto sono assicurati la speditezza e la semplicità. Onde io posso affermare che a questa necessità il progetto risponde pienamente, come, del resto, hanno riconosciuto gli onorevoli senatori che hanno preso parte alla discussione.

L'onor. Lucchini ha citato come esempio da imitare il Codice di procedura per l'Eritrea, al quale ha collaborato l'onor. senatore Garofalo; ma quel Codice, che è certamente sotto vari aspetti pregevole, risponde ai bisogni di quella Colonia, dove l'amministrazione della giustizia è regolata da norme speciali appropriate a quella regione, nella quale un solo magistrato provvede a tutte le esigenze. Le condizioni, alle quali deve ispirarsi la legislazione italiana, non possono certamente riguardarsi alla stregua di quelli di una lontana colonia.

Riferendosi poi al mio discorso, nel quale accennai ad alcuni dei voti dell'Ufficio centrale che mi sembravano meritevoli di specialissima considerazione, l'onorevole Lucchini ha fatto l'ipotesi che, discutendosi alla Camera il progetto, possa il ministro proponente esser tratto a consentimenti difformi da quelli espressi al Senato. Questo dubbio di possibili contraddizioni è una ipotesi così sorprendente che basta rilevarla soltanto. La eventualità di una contraddizione futura, è una previsione invero assai strana. Non occorre fermarsi su ciò.

Ripeto ancora una volta che studierò col maggiore interesse i voti espressi dalla Commissione e nella discussione fatta in quest'Assemblea, come quelli che si manifesteranno nella Camera dei deputati, e ne trarrò, colla Commissione di coordinamento, ragione per introdurre nel testo quegli emendamenti che varranno a rendere il Codice corrispondente ai bisogni ed alle esigenze del paese e a migliorarne sempre più la sostanza e la forma, salvi i principii e le

norme essenziali che ne costituiscono la base logica e giuridica.

L'opera di lunghi anni di studi e di lavori, la collaborazione e il consenso di tanti eminenti giuristi non possono essere giudicati come ha fatto l'onor. Lucchini. Il suo emendamento all'art. 1^o, che il Senato ha respinto, dà libero passaggio solo a poche disposizioni del progetto, lasciando, in attesa di altra riforma, secondo l'onor. Lucchini, più completa e perfetta, vivere ancora nel suo complesso il vecchio Codice, che tutti oramai hanno condannato. Il Senato, come già la Commissione, ha dimostrato invece di consentire nei concetti fondamentali del progetto. E da ciò traggo l'augurio migliore.

Io confido pertanto che il Senato approverà il disegno di legge, dando al Governo le facoltà necessarie per la promulgazione del nuovo Codice. Il lavoro definitivo che sarà compiuto, come dispone l'art. 1^o, confermerà, lo spero, che la riforma proposta, che armonizza i postulati della scienza giuridica colle necessità pratiche, segnerà un nuovo progresso nella nostra legislazione e risponderà ai voti del Paese. (*Vice approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi permetta il Senato una parola in risposta all'onor. Lucchini, il quale ha dato lode al Codice di procedura penale della colonia Eritrea, ricordando che alla formazione di esso io presi parte. Egli ha aggiunto, che esso contiene alcune semplificazioni, le quali potrebbero essere introdotte con giovamento nel nuovo Codice di procedura penale. Anch'io sono dello stesso avviso, e credo che qualche disposizione di quel Codice, benchè destinato ad una colonia, potrebbe nondimeno essere introdotta in quello di procedura penale italiano. E prendo questa occasione per ringraziare l'onor. Lucchini delle parole che mi ha gentilmente rivolto, nonostante le nostre divergenze su molti punti, e nonostante le nostre lunghe polemiche passate.

Detto questo, io prego il Senato di volermi permettere di formulare i voti da me esposti e motivati, alcuni giorni fa, in questa Assemblea. Infatti, in coerenza alle dichiarazioni fatte dal guardasigilli ed all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, l'articolo primo emendato dalla Commissione importa che deb-

bano essere tenuti presenti come voti del Senato che non ha votato, nè voterà, i voti espressi, nell'assemblea, dalla Commissione e dai singoli senatori.

Ora la Commissione ha presentato i suoi in 29 capitoli di emendamenti. Perchè anche i miei possano essere oggetto di esame da parte della nuova Commissione, credo utile ed opportuno riassumerli in brevi formole. Altrimenti di essi non resterebbe alcuna traccia, e bisognerebbe andare a ricercarli nel mio precedente discorso, ciò che riuscirebbe lungo e fastidioso. Prego pertanto il Senato di volermene permettere la lettura.

Essi non sono molti, perchè io ho aderito alla maggior parte di quelli della Commissione. Uno dei pochi ai quali non mi associo è il voto che riguarda la citazione diretta per i giudizi delle Assise, forma di procedimento che la Commissione vorrebbe escludere, e che, invece, io crederci assai opportuna nei casi di arresto in flagranza o confessione dell'imputato.

Le mie proposte, in aggiunta a quelle della Commissione, o a maggiore determinazione di esse, sono dunque le seguenti:

Sul capitolo dell'azione civile, io proporrei che, invece dell'art. 13, sia introdotto nel testo l'art. 6 del Codice di procedura vigente, che riserva al danneggiato da un reato l'azione davanti al giudice civile, quando l'imputato è assolto, ancorchè il danneggiato si sia costituito parte civile.

Sul capitolo della ricusazione: che sia soppressa la disposizione che estende agli ufficiali del Pubblico Ministero tutti i motivi di ricusazione dei giudici. Questa proposta, a differenza delle altre, non si trova giustificata nel mio discorso dell'altro giorno. Se mi si permette, ne darò ragione con pochissime parole. Non trovo possibile la ricusazione dei funzionari del Pubblico Ministero per tutti i motivi per i quali si possono ricusare i giudici. Per esempio, fra questi vi è l'aver manifestato la propria opinione precedentemente. Ora, il procuratore del Re, o il suo sostituto, si trovano, quasi sempre in tale condizione. Come si potrebbero ricusare gli ufficiali del Pubblico Ministero che hanno preso parte all'istruzione di un processo, o fatto la requisitoria? Tutti vedono in quale imbarazzo si troverebbe l'amministrazione della giustizia.

Sul capitolo « Dei difensori », all'art. 82, propongo che sia stabilito che in nessun caso l'accusato possa avere più di due difensori. Questo dovrebbe essere detto in modo assoluto, senza alcuna possibilità di eccezione.

All'art. 86: che sia data facoltà al presidente di destinare un avvocato funzionario dello Stato ad assumere la difesa illecitamente abbandonata del difensore di fiducia o di ufficio.

All'art. 279, sul capitolo « Dei testimoni »: che sia stabilito ancora più esplicitamente di quanto è detto nel progetto, che possano essere chiamato a testimoniare le sole persone le quali abbiano avuto direttamente notizia del fatto.

Al capitolo che riguarda la polizia giudiziaria, articolo 79: che sia soppresso il divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di interrogare l'imputato.

Al capitolo sulla detenzione preventiva: che siano tolte le nuove limitazioni alla facoltà del giudice istruttore di spedire mandato di cattura, ed in ogni caso, sia tolta la condizione del massimo di pena superiore a tre anni per delitti di furto, truffa e appropriazione indebita. Per le lesioni personali, sia data la facoltà del mandato di cattura, sempre che la lesione sia commessa con arma; infine, sia data tale facoltà senza limitazione alcuna, per le persone appartenenti alle classi pericolose, e per i recidivi, ovvero per gli stranieri di passaggio e per tutti coloro che non hanno residenza o domicilio fisso nel Regno.

Per la libertà provvisoria, siano conservati i casi di eccezione come nel Codice vigente.

Sul capitolo dei giudizi in generale, all'articolo 470, sia soppresso l'obbligo della lettura di tutti gli atti, dandosi facoltà al presidente di non far leggere quelli manifestamente inutili.

All'art. 452, sia data facoltà al presidente di stabilire preventivamente la durata massima di ogni discorso, e gli sia data anche quella di togliere la parola al difensore che, avendo oltrepassato tale durata, intenda di proseguire, benchè richiamato dal presidente, e invitato a concludere.

Per i giudizi di Corte d'assise in particolare, sia limitata la ricusazione non motivata dai giurati, a tre per ogni parte. Inoltre, siano ripristinate le disposizioni sul potere discrezionale del presidente come nel Codice vigente.

All'art. 524, nel caso di abolizione del riassunto presidenziale, sia detto che il presidente,

senza fare apprezzamenti sulle prove, debba istruire i giurati sui criteri che essi debbano tener presenti nella soluzione dei quesiti loro sottoposti, e che l'istruzione del presidente non possa essere da nessuna parte sottoposta a discussione.

All'art. 532: che quando il presidente creda che i giurati si siano ingannati nella risposta al quesito principale data a semplice maggioranza, e sia a danno che a favore dell'accusato, egli possa rinviare la causa ad altra sessione.

Per il ricorso in Cassazione, all'art. 591: che se si abolisce il deposito, sia conservata la multa in caso di rigetto del ricorso; e che di più non sia ammesso il ricorso per le pene non superiori a 50 lire di ammenda, e a dieci giorni di arresto.

Finalmente, per l'esecuzione, all'art. 650: che sia soppresso il n. 3, prima parte, e sia limitata la esecuzione intermittente della pena alla sola pena pecuniaria.

Di tutto ciò ho esposto le ragioni nella seduta del 27 febbraio. Posso ingannarmi, ma ho profonda convinzione che tali emendamenti gioverebbero di molto all'amministrazione della giustizia penale.

BALENZANO, *della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *della Commissione*. Non mi sento autorizzato dalla Commissione a rispondere alle osservazioni del senatore Garofalo; ma alcune di esse mi sembrano così gravi che non mi par conveniente restino senza risposta. E comincio dall'ultima.

Il progetto, come il vigente Codice, a parità di voti dei giurati, stabilisce l'assoluzione; l'onorevole Garofalo arriva al punto che, non a parità di voti, ma nel caso di maggioranza di sette contro cinque, il presidente possa non tener conto del verdetto assolutorio, e rimandare la causa ad altri giurati.

Basta affermare questo innanzi al Senato per comprendere la portata del voto del collega Garofalo; non è possibile tenerne conto, senza capovolgere radicalmente i postulati più sacrosanti intorno alla prova della colpevolezza.

Io conosco dell'onorevole Garofalo l'ingegno eminente, gli studi profondi e l'animo mite. Mi sorprende, quindi, una seconda proposta che

egli fa, che non farebbe il più severo agente di Pubblico Ministero di altri tempi.

GAROFALO. Che cosa c'entra questo?

BALENZANO, *della Commissione*. Ne dirò la ragione: egli viene a domandare che restino i limiti attuali per la libertà provvisoria, e che si restringano ancora di più i casi in cui la libertà provvisoria possa concedersi.

Non è ad alcuno ignoto che, pel vigente Codice, non può concedersi la libertà provvisoria per il reato di oltraggio agli agenti di forza pubblica e nel caso di arresto in flagranza per reati non gravi. Ora, sarà possibile che si continui a vietare la libertà provvisoria a chi abbia dato del buffone ad una guardia municipale, quando la si può concedere anche agli omicidi? Sarà consentito che, soltanto perchè arrestati in flagranza, debba negarsi agli imputati punibili con tre anni di carcere il beneficio che può concedersi agli imputati di reati punibili con venti anni di reclusione?

Onorevole Garofalo, non si può accogliere un tale voto. Mi permetto, anzi, di formularne uno interamente diverso.

Ripensi, onorevole ministro, all'eleganza del progetto, che porta una restrizione gravissima alla libertà degli individui, non chiamandola cattura, ma soltanto arresto. Il mandato di cattura non può rilasciarsi se non per i reati da tre anni in su, ma si consente la privazione della libertà per reati minimi, solo sostituendo la parola *arresto*, che non è effettivamente che cattura. Infatti con l'art. 353 dice:

« Ogni ufficiale e agente di polizia giudiziaria e della forza pubblica è tenuto a l'arrestare chiunque sia colto in flagranza di reato per il quale la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale ».

Cosicchè basta uno schiaffo, una ferita lievissima, che certo importa una pena qualsiasi restrittiva della libertà personale, perchè uno possa essere arrestato.

Ma non basta autorizzare l'agente ad arrestare immediatamente; aggiunge l'art. 353:

« Nel caso suddetto, il procuratore del Re o il pretore possono anche ordinare l'arresto; ogni altra persona è autorizzata a procedervi ».

Cosicchè, anche se non si arresti immediatamente, si può ordinare l'arresto, che priva della libertà al pari della cattura. Epperò la

Commissione ha proposto che sia soppresso il mandato di arresto.

Onorevole ministro, nella compilazione definitiva del Codice, cerchi di fare intendere al magistrato che la regola è di concedere sempre la libertà provvisoria, e il negarla può essere giustificato solo quando concorrano gravi ragioni. Intendiamoci bene: si può essere d'accordo con l'onorevole Mortara che è un pregiudizio continuare a parlare di presunzione di innocenza, nel senso che la istruttoria debba procedere senza preconetti, con l'unico intento d'indagare egualmente la verità, sì per l'innocenza, che per la colpevolezza; ma, sin quando questa non si constati, non è lecito sottoporre a pena l'individuo, solo perchè imputato. Cercate d'inquire con tutta severità, cercate di rafforzare la polizia giudiziaria che col progetto si tenta indebolire, cercate di dare tutto il potere possibile al giudice istruttore, senza sostituirlo però col procuratore del Re, come proporrebbe l'onorevole Lucchini, ma la detenzione preventiva evitatela per quanto è possibile, perchè non avete modo di dare riparazione ad un povero galantuomo che avete condannato al carcere per un reato che poi si riconosca inesistente o non provato. Non si abbia eccessiva preoccupazione della possibilità della fuga. La latitanza, l'abbandono della famiglia e degli affari, l'esilio dalla patria danno patemi d'animo e danni anche maggiori del carcere. Si salvi il principio che il cittadino non possa essere privato della libertà se non dopo che è stato dichiarato colpevole. (*Benissimo*).

L'onorevole Garofalo disse: la ricusazione non è possibile per i funzionari del Pubblico Ministero. Io, in verità, ho un concetto diverso: i rappresentanti del Pubblico Ministero sono magistrati come quelli giudicanti. Se l'onorevole ministro Finocchiaro, che ha alto intelletto ed anche fermezza di volere, pensasse all'ordinamento napoletano, e unificasse la magistratura giudicante, in modo che la funzione di Pubblico Ministero non rappresentasse che una semplice missione revocabile, quanti esempi, che ora abbiamo, d'individui atti ad essere ottimi giudici, e destinati invece a essere pessimi accusatori, non si avvererebbero; ogni magistrato eserciterebbe funzioni secondo la sua attitudine, e si eviterebbe ogni dissidio fra le due carriere. Ma, anche quando questa unificazione non

avvenga, indubbiamente il funzionario del Pubblico Ministero non può essere rispettabile e rispettato che quanto la magistratura giudicante; e, come vi può essere un giudice sospetto per alcune condizioni personali, così il procuratore del Re, che non sta per sempre accusare, ma per presentare conclusioni ispirate a giustizia, può per le stesse ragioni essere sospettato di mancanza di serenità. E, se vi sono condizioni per rifiutare il giudice, non vi è ragione di proibire che si rifiuti il Pubblico Ministero, il quale deve essere un magistrato egualmente imparziale e sereno. (*Approvazioni*).

E mi permetta, onorevole ministro, di aggiungere ancora: domani s'inizia la discussione del progetto sull'ordinamento giudiziario. Ella ha tale forza nella sua coscienza da poter, anche alla vigilia della discussione, apportare modificazioni al suo progetto. Giuseppe Zanardelli ebbe un pensiero che non poté attuare: egli voleva creare dei consiglieri di Corte di cassazione di prima categoria aventi lo stipendio eguale ai primi presidenti ed ai procuratori generali di Corte di appello. Quale ne sarebbe la conseguenza?

Che i migliori magistrati di Corte di cassazione non cercherebbero di fuggire per andare a fare i procuratori generali, magari con mano fiacca, o i presidenti di Corte di appello, mentre non è possibile più rimuoverli, anche quando dimostrino di non avere attitudine a poter dirigere una Corte.

Se ella, onorevole ministro, potesse attuare questa riforma, renderebbe un vero servizio alla giustizia.

Non priverebbe la Corte di cassazione dei migliori suoi elementi; e, trattandosi di semplice missione all'ufficio di presidenti o di procuratori generali, potrebbe revocarsi la destinazione per quelli che facessero non buona prova, senza arrecare loro alcun danno pecuniario, per restituirli all'ufficio più consentaneo alla loro indole, alla loro dottrina. Lo stesso va detto per i magistrati che, ottimi consiglieri di appello, si rivelino inetti alla direzione di un tribunale; il quale pur è condannato a doverli subire, sin quando non s'imprima a quella direzione il carattere di semplice missione revocabile. Né si preoccupi, onorevole ministro, della spesa, non rilevante, per la nuova categoria di consiglieri di Cassazione.

Ella, che ha tanta autorità nel Consiglio dei ministri, faccia finire una buona volta la leggenda che sia il solo Ministero di grazia e giustizia che non debba fare strappi al tesoro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ma qualche cosa ho fatto!

BALENZANO, *della Commissione*. È troppo poco. Ma, anche quando non potesse avere dal Tesoro quello che occorre per aumentare di una categoria i consiglieri di Cassazione, la maggiore spesa potrebbe facilmente trarsi dalla soppressione degli uffici di Pubblico Ministero davanti alle Corti territoriali di Cassazione. Si otterrebbero così circa 200 mila lire di economia, ciò che può essere sufficiente per attuare l'istituzione dei magistrati di prima categoria.

Non credasi il tema estraneo al Codice, che discutiamo, perchè riguarda il miglioramento dell'organo principale del procedimento penale, il procuratore generale, nel quale s'impernia la direzione dei processi penali.

Ma torniamo più direttamente al Codice di procedura, prendendo in esame le altre osservazioni svolte dall'onorevole senatore Garofalo. Egli disse: chiedo che, assolutamente, senza eccezione di sorta, sieno due i difensori dell'imputato e che non vi possa e non vi debba essere processo nel quale il presidente possa permetterne un numero maggiore.

In questa proposta dell'onor. senatore Garofalo ho veduto un equivoco, che ho riscontrato anche nelle parole dell'onor. senatore Lucchini e di altri senatori.

La Commissione non vuole limitato il numero degli avvocati o difensori, ma quello degli oratori, ciò che è cosa molto diversa. Si può essere in tre o quattro avvocati ad assistere un imputato in un processo lungo; ciò non porta pregiudizio, ed alcune volte è necessario. Quello che bisogna evitare è che tutti prendano la parola.

Basta che parli uno, o magari due, degli avvocati, per non allungare di troppo il dibattimento e per non seccare la gente; ciò anche oggi è nelle buone consuetudini del Foro.

Quando invece l'onorevole Garofalo riduce il numero non degli oratori, ma dei difensori a due, qualunque sia per esser la causa, gli si può astrattamente dare anche ragione, ma in pratica

si presentano molte difficoltà delle quali bisogna pur tener conto. A noi della Commissione sta molto a cuore di abbreviare la lunghezza dei dibattiti e, se il Senato lo consente, esporrò quali sono le proposte contenute nel progetto in discussione che rispondono a questo scopo. Dobbiamo però riconoscere che non è possibile arrivare fino al punto di limitare il numero degli avvocati difensori.

Oltre della limitazione del numero degli oratori delle parti, della facoltà discrezionale data al presidente di moderare le discussioni degli accusatori e dei difensori, e della soppressione dei dibattiti, in udienza, dei periti, si abbrevierà il procedimento col fare istruttore il pretore senza bisogno di ripetute delegazioni a spizzico; con abolire la requisitoria del procuratore del Re e l'ordinanza dell'istruttore nei reati di competenza di Corte di assise, e con permettere la discussione orale davanti alla Sezione d'accusa, che eviterà molti rinvii a giudizio; proposte che ebbi l'onore di vedere accolte dall'Ufficio centrale.

Ma credo eccessivo il divieto all'imputato di scegliersi il numero che gli piaccia di avvocati, divieto che urterebbe, senza necessità, interessi, diritti e consuetudini del Foro.

L'onorevole senatore Garofalo vorrebbe lasciare al presidente la facoltà di scegliere a suo piacimento le letture degli atti, e gli vorrebbe concedere una facoltà che forse peggiorerebbe gli attuali riassunti.

L'onorevole senatore Garofalo, nel suo dotto discorso, parlò contro l'abolizione del riassunto del presidente. Astrattamente non avrei neppure difficoltà a che il riassunto del Presidente fosse conservato, ma debbo pur dire che, se l'onorevole Garofalo, invece che vivere nelle alte sfere del diritto, si trovasse spesso presente a ciò che avviene nelle Corti di assise, muterebbe facilmente opinione, e si spiegherebbe perchè da tutti si reclami la soppressione del riassunto del presidente, che fece tutt'altro che buona prova.

L'onorevole senatore Garofalo oggi, non potendo più insistere nel mantenimento del riassunto, vorrebbe che il Presidente dovesse spiegare ai giurati i criteri che essi debbono tener presenti nell'emettere il loro verdetto. Ma ciò che cosa significa?

Se lo si intende, come ha detto ieri l'onore-

vole senatore Mortara, parlando a nome della Commissione, nel senso che il presidente debba spiegare ai giurati, che non sono giuristi, il significato della portata giuridica dei quesiti, e possa anzi anche indicare le conseguenze penali del verdetto, sta bene; ma, se l'on. Garofalo vuol arrivare, per via indiretta, a quel riassunto del presidente che si vuole soppresso, noi non possiamo assolutamente accettare che per una via storta si raggiunga quello scopo al quale non si può arrivare per la via diretta, peggiorandosi anzi l'attuale istituto del riassunto.

L'onorevole senatore Garofalo esaminò l'articolo 13 e disse preferire la dizione dell'art. 6 dell'attuale Codice di procedura.

A questo proposito forse noi, della Commissione, non abbiamo potuto spiegare chiaramente ed interamente il nostro concetto.

Noi intendiamo che, quando la parte lesa si è costituita parte civile, tutto intero il dibattito tra l'imputato e la parte civile, per quanto riguarda il risarcimento dei danni, debba iniziarsi e compiersi davanti al giudice penale.

Questo è il nostro concetto, che può essere anche sbagliato; ma è bene togliere ogni equivoco. Se la parte lesa si costituisce parte civile, se si ha un'assoluzione per insufficienza di indizi, che cosa deve la parte lesa fare per avere ciò che le spetta e che chiese nel giudizio penale? Può cominciare da capo davanti al giudice civile e questi deve giudicare su quanto ha già giudicato il giudice penale? Così, se in un reato di falso la Sezione di accusa ha dichiarato non provata la reità, che cosa deve fare la parte civile: deve cominciare un altro giudizio davanti al giudice civile, onde questi possa rispondere in modo diverso da quanto ha concluso il giudice penale? Noi abbiamo detto, unanimemente, no. Abbiamo richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro su questa che crediamo sia una delle parti più importanti: nella redazione definitiva del progetto si cerchi di studiare la questione pregiudiziale dell'influenza di un giudicato su di un altro, perchè non vi può essere scandalo maggiore della possibilità sullo stesso oggetto di due giudici, e delle contraddizioni tra il giudice penale e il giudice civile. Noi dunque riteniamo che, quando la parte lesa si è costituita parte civile, non sia più possibile il giudizio civile, e anche tutto ciò che riguarda

esclusivamente il risarcimento dei danni debba risolversi dal giudice penale. Conseguenza ineluttabile è il diritto della parte civile a potersi gravare dalle sentenze assolutorie, precisamente perchè, dopo avere eletta la via penale, non può per lo stesso oggetto rivolgersi al giudice civile. Ma deve la parte civile chiedere l'applicazione della pena in prima istanza, o in appello, quando essa soltanto se ne gravi? La maggioranza della Commissione ha ritenuta l'affermativa, ma io ho dissentito, perchè ritengo non dovere la parte civile uscire dai confini del suo interesse del risarcimento del danno, e spettare soltanto al Pubblico Ministero di interloquire sull'applicazione e misura della pena, associandosi, se lo crede, al gravame della parte civile.

In ciò consiste la sola divergenza tra me e la Commissione, di essa l'onorevole Mortara ebbe la cortesia di occuparsi nel suo magistrato discorso. Ma siamo unanimi nel voler rinvigorita l'efficacia della parte civile, in modo da evitare ogni contraddizione di giudicati, col dare al giudice penale il diritto di risolvere ogni controversia tra l'imputato e la parte civile; donde la insufficienza della disposizione dell'art. 6 del Codice.

Per la stessa ragione credo che possa ammettersi ancora la sentenza contumaciale in Corte di assise, perchè, oltre a non avere l'effetto per la prescrizione nei limiti degli atti e delle sentenze della Sezione d'accusa per la interruzione, dà il mezzo alla parte civile di potere ottenere la condanna ai danni, in modo che possa espletare il giudizio di risarcimento. Se non ammettessimo questo, la parte civile dovrebbe ricorrere al magistrato civile ed avremmo la creazione di due giudizi sullo stesso obbietto, o dovrebbe dirsi alla parte lesa di starsene con le mani conserte fino a che l'accusato non si presenti, il che è assurdo. Epperò prego il senatore Fiocca di convincersi della ragione per la quale deve rimanere la sentenza contumaciale davanti la Corte d'assise.

E mi permetta l'onorevole ministro di esprimere un voto discusso nella Commissione, insieme a molti altri, che l'onorevole senatore Mortara ha fatto benissimo a non riportare nella relazione, perchè si tratta di voti secondari. Anche davanti i pretori o i tribunali, dopo abolito l'obbligo dell'interrogatorio,

che ragione vi è di conservare l'istituto della contumacia, quando l'imputato non si presenta personalmente, ma costituisce un avvocato e presenta la lista di discarico? L'imputato che, con dichiarazione autentica, nomina il suo avvocato, o presenta la lista di testimoni, deve ritenersi giuridicamente, se non materialmente, presente; donde la inesistenza della contumacia e della sentenza contumaciale.

Io ho abusato del Senato nel voler rispondere all'onorevole Garofalo; ma mi pareva non conveniente lasciare senza risposta osservazioni che vengono da persona così autorevole; il silenzio poteva interpretarsi come acquiescenza, mentre credo che le dette proposte non possono essere accolte. (*Approvazioni vicissime*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il senatore Garofalo espone nell'importante discorso dell'altro giorno le sue osservazioni ed i suoi voti sul disegno di legge. Oggi ha giudicato opportuno di riassumerli, onde più facilmente siano tenuti presenti, invece di ricercarli nel testo del suo discorso. È una semplificazione che gioverà a richiamare su di essi l'attenzione della Commissione di coordinamento del Governo. Io debbo fare dello riserve su alcuni dei voti dell'onorevole Garofalo, ma ciò non impedirà naturalmente di prenderli in esame.

MORTARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, *relatore*. Come relatore, tanto per colmare la piccola lacuna che, cortesemente, volle lasciare nel suo discorso l'onorevole Balenzano, dichiaro in primo luogo che la Commissione ha mantenuto e mantiene tutti i voti che ha esposto, non solo nella parte finale, ma anche nel testo della relazione, cioè anche quei voti di minore importanza che non occorre riassumere per capitoli appositi nella parte finale della relazione.

Io dico in occasione della votazione del primo articolo, perchè naturalmente, dopo il largo svolgimento che quei voti hanno avuto nella motivazione della relazione e nel mio discorso di ieri, che il Senato ebbe la cortesia di ascoltare con tanta benevolenza, l'approvazione di quell'articolo darà ai nostri voti,

di fronte all'onor. ministro, un'autorità di gran lunga maggiore.

Quanto ai voti espressi nella discussione dai singoli oratori che vi hanno preso parte, è chiaro che anche la Commissione, rispetta la massima enunciata dal ministro e che essa medesima ha chiesto al Senato di sanzionare col voto sull'ordine del giorno, cioè che anche questi voti siano tenuti nel conto che meritano; ma, come Commissione, in quanto cioè, delegata dal Senato all'esame del progetto del Codice, essa non può evidentemente aderire a quelli tra i singoli voti che sono in opposizione coi voti propri.

E così, senza dilungarmi troppo, per dire un esempio, tra i voti dell'onor. collega Garofalo, alcuni di quelli rilevati dall'onor. Balenzano, certamente sono in manifesta opposizione ai voti ed alle proposte della Commissione; tale sarebbe quello relativo alla ricusazione del Pubblico Ministero, mentre la Commissione ha proposto che si mantenga il sistema del Codice attuale, che comprende la ricusazione medesima.

Tale sarebbe altresì quello relativo alla limitazione della libertà provvisoria, giacchè la Commissione ha espressamente approvato il sistema del progetto in quanto toglie le restrizioni del Codice attuale, e soltanto ha chiamato a riflettere se sia il caso di non mantenere tutta la larghezza che il progetto ammette, e cioè la facoltà al magistrato di accordare la libertà provvisoria in tutti i casi fuori quelli in cui la legge commina per il reato la pena dell'ergastolo. Su questo punto la Commissione non ha espresso che un dubbio, senza fare proposta.

In proposito devo pure rammentare che la Commissione ha raccomandato che si studi il modo di diminuire le varie specie di mandati, che il progetto stabilisce, e così implicitamente è venuta a proporre la soppressione, o una limitazione molto specifica e molto determinata, del mandato di arresto, nel senso appunto a cui accennava l'onor. collega Balenzano.

Senza continuare l'analisi dei voti proposti dal collega Garofalo da altri fra i colleghi che hanno parlato, ripeto, che la Commissione considera doveroso dichiarare che essa apprezza l'autorità di tutti i singoli voti particolari, ma, naturalmente, insiste nei propri, raccomandando

all'onor. ministro di non accogliere quelli che sono contrari alle proposte da essa fatte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare sull'art. 1, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie, e le altre che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

(Approvato).

Art. 3.

Il nuovo Codice di procedura penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1912, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimangono abrogati il Codice di procedura penale approvato col Regio decreto 26 novembre 1865 e le altre leggi o disposizioni che siano contrarie al nuovo Codice medesimo o riguardino materie in esso regolate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annuncio della morte del senatore Tassi.

PRESIDENTE (*rivamente commosso*). Innanzi di chiudere la seduta debbo comunicare al Senato una notizia dolorosa.

Il senatore Tassi è morto oggi alle 12 e 30 minuti. (*Impressione*).

Io ne sono costernatissimo, perchè perdo nel collega il concittadino e l'amico amatissimo.

Ho già telegrafato le condoglianze mie alla famiglia ed ho creduto di poter unire ad esse quelle del Senato. (*Benissimo — Approvazioni vivissime*). Il Senato mi concederà di rimandare a domani il dire della vita del defunto collega. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MARZO 1912

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'on. Presidente nel dare con parola commossa il triste annunzio della perdita del senatore Tassi, si è riservato di farne nella seduta di domani la commemorazione.

Io non posso però fin da ora non esprimere, associandomi alle parole dell'illustre Presidente, il vivo cordoglio del Governo per la perdita inattesa del senatore Tasssi, membro di questa Assemblea, e prima, per varie legislature, della Camera dei deputati. Egli lascia di sè vivo ricordo. Con lui scompare una nobile figura di cittadino e di patriota, che col lavoro, cogli studi, colla devozione alla patria seppe meritare e conservare la pubblica stima. Egli onorò la toga come avvocato, e fu esempio di carattere integro, di fermezza nelle sue convinzioni, di operosità. (*Approvazioni*).

Alla memoria di lui vada, con quello dei suoi colleghi del Senato, il saluto riverente del Governo. (*Approvazioni rinissime*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Sull'obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio della odontoiatria (N. 405-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 16 marzo 1912 (ore 11).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.